



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

e-mail dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it P.I. 00243570694

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Protocollo

li, 28/02/2021

ORDINANZA N. 12 DEL 28/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE .

IL SINDACO

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 oltre all'Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020 n. 248, che modifica l'art. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021, nei quali si prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto;

DATO ATTO che con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell'incremento dei casi in diverse località italiane, il Governo ha inteso adottare una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 27 Febbraio 2021 , avente per oggetto : “ Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021” , che prevede tra l'altro :
“a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. “

TENUTO CONTO che :

- nel Comune di Torino di Sangro e comuni vicini, risultano ad oggi accertati diversi casi di positività al test SARS-CoV-2-19 con numerosi provvedimenti di isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva;
- l'evolversi della situazione epidemiologica impone una puntuale ricostruzione della catena dei contatti e che pertanto una finestra temporale di ulteriori restrizioni a scopo precauzionale del servizio di refezione scolastica, possa assicurare una maggiore tutela della salute pubblica;

VALUTATO di concerto con il Dirigente Scolastico , che :

- in questo particolare momento di emergenza l'interesse/dovere alla prevenzione e alla tutela della incolumità e salute, assume carattere rilevante rispetto alle altre esigenze pubbliche;
- il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute pubblica e tesa ad alleggerire la pressione sul sistema "sanitario", evitando un ulteriore fronte, quale quello scolastico, che potrebbe assumere facilmente dimensioni pericolose;
- attraverso la DAD, si garantisce la continuità del calendario scolastico;
- per la limitata durata, non avrà ripercussioni sulla formazione degli iscritti al primo gradino del percorso di istruzione (scuola dell'infanzia), ed il provvedimento viene emesso nell'esclusivo interesse di tutti a cominciare dai bambini e riveste al momento carattere precauzionale di durata limitata;

LETTE le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" DM 39 del 26.06.2020;

RITENUTO opportuno, integrare l'OPGR 11 DEL 27 FEBBRAIO 2021 chiudendo anche la scuola dell'infanzia, sospendendo la didattica in presenza, e conseguentemente il servizio di refezione scolastica e di trasporto, dal giorno dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
- Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. La **CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**, autorizzando la presenza presso il plesso scolastico del personale necessario per le attività di sanificazione e igienizzazione dei locali;
2. **LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA**, e conseguentemente del servizio di refezione scolastica e di trasporto, per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, dal giorno dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento;
3. La ripresa completa dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole interessate dal presente provvedimento, e dei servizi collegati, **SARA' DISPOSTA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO**;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico ed al responsabile del settore amministrativo per l'attivazione di eventuali procedure di propria competenza;

DISPONE LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Paglieta;
- Al Presidente della Provincia di Chieti;
- Al Prefetto di Chieti;
- Alla ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Labor soc.coop. a r.l.;
- Alla Iezzi Travel s.r.l.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torino di Sangro per giorni 15;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
NINO DI FONSO
Nino Di Fonso

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0001634 - 28.02.2021
CAP. II CLASSE I PARTENZA
Ufficio SINDACO NINO DI FONSO